

## **STATUTO FONDAZIONE**

### **"GREGORIO ANTONELLI"**

#### **DI TERRACINA**

#### **CAPO I**

##### **ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI DISPONE**

ART. 1 - Origini, denominazione, sede, patrimonio

La Fondazione trae origini dall'orfanotrofio "Gregorio Antonelli" in Terracina, fondato nel 1887 dal Conte Agostino Antonelli, come istituzione privata, a tutte sue spese, per onorare la buona memoria del defunto genitore Gregorio. Per il medesimo venne costruito un edificio a lato della Chiesa del Salvatore, già di proprietà della Confraternita dei Sacconi, ed in seguito accresciuto di nuovi fabbricati secondo il bisogno.

Esso è stato eretto in Ente Morale sotto la denominazione Orfanotrofio "Gregorio Antonelli" con Decreto 10 maggio 1917 e successivamente ha assunto la natura giuridica di I.P.A.B. ai sensi della legge n° 6972/1890. La direzione dell'Ospizio e l'educazione delle orfane l'ill.mo Fondatore la volle affidata alle Suore di Carità di San Vincenzo De Paoli e quindi ad esse dovrà rimanere, o quanto meno, ad altro Istituto congenere (come da precedente art. 1 dello Statuto del 1917) secondo il programma di ispirazione cattolica voluta dal fondatore e che dovrà essere mantenuto nel tempo.

A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato l'Ente ha adeguato lo statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di Fondazione " Orfanotrofio Gregorio Antonelli".

La Fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del codice civile e dal presente Statuto.

ART. 2 - Sede, patrimonio di dotazione

La Fondazione ha sede legale in Terracina (LT) alla via G. Antonelli, 152 e svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili, aventi un valore complessivo di Euro 5809615,00 (cinquemilionioottocentonovemilaseicentoquindici/00) di cui euro 309.615,00 (trecentonovemilaseicentoquindici/00) per beni mobili ed euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquacentomila/00) per beni immobili quali risultanti dalle perizie, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, rispettivamente redatte, per i beni mobili, dal dottor Pietro Longo, Archeologo - Storico dell'arte asseverate con giuramento innanzi al notaio Lucio Nasti in data 12 novembre 2019, repertorio 18.800, che trovasi allegate al verbale di trasformazione e che in copia si allegano al presente statuto in unica fascicolazione sotto la lettera "A", e dal geometra Carlo Pirani iscritto al collegio geometri di Latina al n. 2163, asseverate con giuramento innanzi al notaio Cristina Ciprari in data 11 novembre 2019 repertorio 23834, beni tutti, mobili ed immobili destinati alla realizzazione degli scopi della fondazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- oblazioni, legati ed erogazioni;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a curare la conservazione, il mantenimento, la riconversione e l'incremento del patrimonio della Fondazione, attraverso proprie iniziative.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, che siano in grado di garantire una adeguata valorizzazione e un utilizzo efficiente dei beni.

Gli atti dispositivi aventi ad oggetto i beni immobili o mobili di particolare pregio facenti parte del patrimonio della Fondazione può essere effettuata solo nel caso in cui, dalla mancata alienazione,

possa derivare nocumento per l'attività della Fondazione. L'alienazione dovrà essere effettuata per un corrispettivo almeno pari al valore risultante da una perizia di stima sul mercato redatta da un esperto nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le ragioni, e in particolare il danno patrimoniale in caso di mancata alienazione, devono risultare da apposita relazione redatta dal Consiglio di amministrazione da allegarsi alla delibera del medesimo organo, assunta all'unanimità, avente ad oggetto l'attività dispositiva.

In ogni caso è richiesta l'unanimità per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione dei beni immobili e dei beni mobili di valore storico e artistico destinati dalla statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionale, nonché per la contestuale delibera di reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. 207/2001 gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui beni della Fondazione destinati dalla statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione Lazio, che ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.

### ART. 3- Scopi istituzionali

Scopo della Fondazione è quello di provvedere all'accoglienza al mantenimento e all'educazione culturale, umano-psicologica e spirituale del minore provenienti da situazioni di povertà socio-ambientale, di difficoltà e disagio determinati da realtà familiari e ambientali multiproblematiche,

Rientrano, tra l'altro, tra le attività della Fondazione quelle di:

- casa famiglia per minori;
- servizio semi-residenziale per minori;
- accoglienza madre / bambino;
- percorsi verso l'autonomia per ragazze già residenti nella struttura;

- sostegno alla genitorialità e all'affido familiare;

- percorsi psico-educativi per adolescenti e giovani.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle già indicate, se non alle stesse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione i) potrà avvalersi della collaborazione di volontari ; ii) potrà stipulare ogni tipo di accordo, con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità, per la gestione, in via esclusiva o in forma associata, dei propri servizi e presidi; iii) potrà, inoltre, promuovere ogni iniziativa, azione ed operazione, anche finanziaria, ritenuta utile ed opportuna.

L'attività assistenziale, nel rispetto della volontà del Fondatore, dovrà essere improntata all'osservanza dei principi di imparzialità, solidarietà, trasparenza, efficienza, efficacia e economicità.

La Fondazione, pur svolgendo la propria attività in piena autonomia e indipendenza, tiene conto delle istanze e dei bisogni del territorio in cui opera e pone attenzione agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

La Fondazione coopera e si coordina con le istituzioni e gli enti - pubblici e privati - della comunità territoriale di riferimento; in particolare, la Fondazione riconosce, valorizza e promuove il rapporto istituzionale con il Comune di Terracina, anche attraverso la collaborazione con i servizi sociali del Comune.

#### ART. 4- Norme organizzative, parametri di ammissione

Con norme di carattere regolamentare o con altre norme di disposizione interna saranno disciplinati, in armonia con il presente Statuto, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

Le condizioni e le modalità di ammissione e dimissione dei minori accolti sono indicate nella Carte dei Servizi.

#### ART. 5- Permanenza

La durata e le modalità della permanenza del minore in struttura viene precisato nel progetto personale elaborato per il minore stesso e in accordo con il servizio sociale inviante.

#### ART. 6 - Educazione

Per conseguire lo scopo della Fondazione di cui all'art.3, verrà data ai minori una educazione morale, intellettuale, religiosa, fisica e professionale. I minori riceveranno l'istruzione secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, sino a poter conseguire l'istruzione obbligatoria. A tal fine potranno frequentare sia scuole pubbliche sia private.

Nel caso di particolari attitudini o per altre esigenze, di volta in volta potrà essere superato il limite dei 18 anni.

A questo scopo contribuirà tutta la comunità delle Suore della Carità che risiede nella struttura: le suore cureranno i vari aspetti della conduzione della Casa e dell'educazione degli ospiti e riceveranno un'indennità mensile simbolica quantificata in sede di "Consiglio".

#### ART. 7 - Risorse finanziarie di gestione.

La Fondazione provvede alla propria gestione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto con riguardo al patrimonio di dotazione, mediante:

- le rendite del patrimonio,
- le rette erogate per i minori;
- la rendita annua disposta per testamento dalla dott. ssa Laura Palombi, già presidente dell'istituto Gregorio Antonelli;
- le sovvenzioni di persone ed organismi pubblici e privati;
- quanto donato dai benefattori e con ogni altro introito destinato ad aumentare il patrimonio.

## CAPO II

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA

#### ART. 8- Organi e figure apicali

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore Legale.

Sono figure apicali:

- il Direttore del servizio assistenziale e socio-educativo.

ART. 9 - Consiglio di Amministrazione e Presidente

La Fondazione è retta da un consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente.

Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno con voto unanime.

I membri del Consiglio sono così nominati:

- uno dal Consiglio Comunale di Terracina;

- uno scelto dal Vescovo pro-tempore di Latina, Terracina, Sezze e Priverno tra i sacerdoti in servizio a Terracina;

- un laico scelto dal Vescovo pro-tempore di Latina, Terracina, Sezze e Priverno tra i sacerdoti in servizio a Terracina;

- uno dal Presidente della Regione Lazio;

- un laico dall'Em. Cardinale Vicario pro-tempore di Sua Santità.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di riconferma o di nuova nomina per scadenza, queste dovranno essere comunicate 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

In caso di decadenza (esclusione), dimissione o morte di uno o tutti i Consiglieri, il Presidente, ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina, invitandolo a provvedere alla sostituzione, il soggetto tenuto alla designazione dovrà provvedervi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni della ricezione della richiesta, in difetto la nomina competerà al Consiglio di Amministrazione che vi provve-

dere per cooptazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

La cessazione della carica di consigliere per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio, con effetto dalla sua ricostituzione.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente invita i soggetti competenti a disporre le nuove nomine entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di totale o parziale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nelle more della nomina del nuovo componente, il Consiglio può svolgere le attività di gestione ordinaria.

Le cariche di Consigliere, Presidente sono gratuite, salvo il rimborso per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, morte o decadenza del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, il più anziano di età. In tali casi il consiglio di amministrazione deve provvedere alla nomina del nuovo presidente entro

#### ART. 10 - Requisiti di professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione debbono essere scelti fra soggetti che hanno mostrato un valido impegno nel volontariato, esperienze significative nell'ambito sociale, culturale, economico e finanziario.

#### ART. 11 - Cause di esclusione

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi

del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazione ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per

uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurati -

va e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; per un qualsiasi

delitto non colposo punito con la reclusione per un tempo non inferiore a un anno.

I componenti degli organi devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le

situazioni che possono assumere rilevanza in relazione al presente articolo.

Il Consiglio procede, in mancanza, d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempe-

stivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia

degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

ART. 12 - Incompatibilità, indesignabilità e limiti di mandato

Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione coloro che versano in

una delle ipotesi di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e comun-

que:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

-il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio di Amministra-

zione e del Revisore Legale;

- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affi-

ni fino al secondo grado incluso;

- coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo,

delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali e coloro che abbiano ricoperto tali incarichi

nel biennio precedente la nomina;

- coloro che ricoprono la carica di amministratore o dirigente di enti ed organismi con cui sussistono rapporti economici, di controllo o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione;

- coloro che abbiano una lite vertente con la Fondazione;

- coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;

- coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazione di conflitto di interessi come definito nell'articolo seguente del presente Statuto.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Revisore Legale e di Direttore dell'Assistenza. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

#### ART. 13 -Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interessi destinati a soddisfare interessi generali o collettivi.

L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

#### ART. 14 -Sospensione

I componenti degli organi della Fondazione sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

- eventi che incidono sulla loro imparzialità nell'esercizio della funzione;

- apertura di procedimenti giurisdizionali che possono pregiudicare il buon nome e la reputazione dell'ente ed incidere sulla validità delle deliberazioni assunte con il voto determinante del soggetto coinvolti;

- conflitto di interessi che incidono sulla imparzialità del voto espresso dal soggetto interessato e tali da far dubitare che l'interesse perseguito sia quello dell'ente che si rappresenta.

I componenti degli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza delle situazioni individuate da cui possa derivare la sospensione.

#### ART.15 - Decadenza

I componenti degli organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in un qualunque momento, si verifichi una causa di esclusione prevista dallo Statuto o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità precedentemente contemplate, ovvero omettano di comunicare la sussistenza delle situazione che comportano sospensione dalla carica, ovvero, ancora, incorrano in gravi violazione delle disposizione del presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per quattro incontri consecutivi, decadono dalla carica La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

### CAPO III

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

##### ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI

#### ART. 16 - Adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta ogni tre mesi; le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente, sia per invito del Presidente sia per domanda scritta e motivata di ameno due membri del Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa, sia su disposizione del Revisore Legale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

La convocazione è disposta con avviso scritto - anche a mezzo posta elettronica - che deve contenere l'ordine del giorno e pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza la convocazione può essere disposta con un minore preavviso, non inferiore, comunque, a ventiquattro ore.

L'accesso agli atti dei Consiglieri dovrà avvenire nel rispetto delle necessità organizzative ed amministrative della Fondazione, fermo l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

#### ART. 17 - Quorum

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti; e a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo ove diversamente stabilito dal presente statuto.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta e per appello nominale e, quando di tratti di questioni concernenti persone, a voti segreti.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interessi non può prendere parte alle deliberazioni.

Le decisioni concernenti le modifiche dello Statuto, la trasformazione o l'estinzione della Fondazione, gli atti di disposizione degli immobili o dei beni mobili di particolare pregio facenti parte del patrimonio disponibile, nonché la stipulazione di mutui di durata superiore a 5 (cinque) anni, devono essere deliberate all'unanimità di voti;

#### ART. 18 - Verbali

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

ART. 19 - Consiglio di Amministrazione attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionalmente, predispone ed approva i regolamenti, promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati e delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

In particolare esso ha il compito di:

- nominare tra i propri componenti il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare il programma di attività, verificandone l'attuazione;
- controllare e monitorare, di norma mediante il Presidente, che l'attività di gestione sia coerente con i programmi deliberati e con gli indirizzi verso i risultati prefissati;
- deliberare l'acquisto di eredità, donazioni ed altre liberalità ovvero al rinuncia ai legati;
- stabilisce il Regolamento organico in cui sono fissati la pianta organica, i modi di nomina, i diritti, le assunzioni e le mansioni del personale in attuazione dei contratti di lavoro stipulati per i dipendenti di Enti assistenziali;
- predisporre e aggiornare l'inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione con l'ausilio di esperti del settore;
- nominare il revisore unico, determinandone il relativo emolumento;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
- svolgere ogni ulteriore compito attribuito dal presente Statuto;

**CAPO IV**

**ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 20 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, cura il buon andamento dell'Ente, sospende per i gravi e urgenti motivi, gli impiegati e salariati e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine, affinché il provvedimento sia ratificato dal consiglio stesso.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della Fondazione, vigila sull'andamento morale ed economico della Fondazione e sul rispetto degli scopi istituzionali ed è coadiuvato dal Segretario amministrativo.

Il Presidente potrà affidare a ciascuno degli altri membri del Consiglio un incarico speciale di vigilanza sui vari rami di servizio.

In caso di assenza e/o impedimento giustificati del Presidente, le sue funzioni spettano al membro del Consiglio di Amministrazione espressamente da lui delegato; in mancanza di delega, al consigliere individuato a maggioranza semplice dagli altri componenti dell'Organo tramite apposita consultazione.

#### ART. 21 - Organo di Controllo

La vigilanza della regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria della Fondazione è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore dura in carica 5 (cinque) anni ed è riconfermabile.

Il Revisore può compiere tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio di controllo.

Di ogni rilievo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore può essere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto decisioni di particolare rilevanza economico finanziaria e patrimoniale.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di amministrazione.

Si applicano all'organo di controllo le leggi vigenti in materia ed in particolare l'art. 30 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017.

#### ART. 22 - Direttore del servizio assistenziale e socio-educativo

La Direttrice assistenziale e socio-educativo è proposta dalla suore della Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret tra una delle suore appartenenti alla Congregazione.

E' nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è regolarmente assunta e stipendiata, in conformità della delibera di nomina. E' responsabile dell'educazione e della guida degli ospiti ed è coadiuvata da personale qualificato nel campo educativo - pedagogico sia volontario che regolarmente assunto; cura, inoltre, il coordinamento e la formazione dell'equipe educativa, persegue il raggiungimento degli obiettivi educativi della Casa Famiglia; partecipa alle sedute del consiglio di Amministrazione senza diritto di voto; è tenuta ad informare il Consiglio di Amministrazione riguardo il progetto educativo globale e l'andamento generale della Casa.

#### ART. 23 - Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge attività esecutiva e non decisionale, sulla base delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione. A titolo esemplificativo:

- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed invia le convocazioni delle sedute di Consiglio di Amministrazione;

- redige processo verbale delle adunanze del consiglio di amministrazione

- cura le comunicazioni della Fondazione.

Inoltre è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensione e caratteristiche

**CAPOV**

**NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 24 - Mandati e reversali

I mandati di pagamento e le reversali d'incasso non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti di firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, del membro anziano.

ART. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile, il bilancio dell'esercizio decorso, che dovrà essere redatto secondo i principi civilistici previsti in materia societaria.

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, eventualmente costituiti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 26 - Durata, liquidazione e devoluzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

Nell'eventualità in cui lo scopo della Fondazione fosse esaurito, il Consiglio all'unanimità, sentito il parere delle autorità che ne designano i membri, potrà promuovere la modificazione dello scopo istituzionale, mantenendo l'ispirazione cattolica e lo sguardo ai bisognosi e indirizzando le attività della Fondazione nel rispetto delle norme di legge.

In caso di estinzione, per qualunque causa di cui all'articolo 27 del codice civile, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analoghe attività nel territorio con vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

**CAPOVI**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 27 - Norma di chiusura

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del Libro I del codice civile.